



ENRICO LERA
NOTAIO

N.52.079 di Repertorio

N.16.404 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di ottobre (8.10.2020).

Alle ore diciotto e trenta minuti.

In Brescia, presso la sede dell'associazione "CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA ONLUS" sita in via Federico Borgondio al civico n.29.

Avanti a me Enrico Lera, Notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, e' presente il signor:

ROMANO CARLO ALBERTO, nato a Brescia il 19 aprile 1962, residente a Brescia, via Vittorio Alfieri n.28,
il quale mi dichiara di intervenire nella sua qualita' di presidente del consiglio direttivo dell'associazione

"CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA ONLUS"

con sede in Brescia, via Federico Borgondio n.29, Codice Fiscale 98073910170,

costituita con atto in data 19 maggio 1997 n.99.059/20.443 di repertorio Notaio Sergio Senini, registrato a Brescia il 23 maggio 1997 al n.2499 mod.71, iscritta al Registro regionale del volontariato della Lombardia al foglio 600, al n.2394 sez.A sociale.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi dichiara che e' riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea degli associati della predetta associazione in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente che mi richiede di redigerne il verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il verbale.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e da' atto:

- che, su numero ventinove associati, sono presenti complessivamente numero ventuno associati, dei quali numero dieci associati in proprio e numero undici associati per regolari deleghe che restano acquisite agli atti dell'associazione, come da foglio presenze che, firmato per conferma di presenza e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che, oltre ad esso comparente, presidente del consiglio direttivo, sono presenti i consiglieri indicati nel foglio presenze che, firmato per conferma di presenza e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che sono presenti i sindaci revisori parimenti indicati nel predetto foglio presenze che, firmato per conferma di presenza, trovasi allegato sotto la lettera "**B**";
- che i consiglieri ed i revisori non presenti risultano assenti giustificati;
- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge nonché dal-

REGISTRATO
a BRESCIA

in data 14/10/2020

N. 41842

Serie 1T

Esatti € 200,00

l'articolo 7 (sette) dello statuto dell'associazione;

- che, ai sensi del predetto articolo, la presente assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare;

- che, parimenti ai sensi dell'articolo 7 (sette) del vigente statuto, le modifiche statutarie sono di competenza dell'assemblea straordinaria, la quale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e votanti.

Il presidente, dopo aver invitato gli intervenuti a far presenti eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie, dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che la presente assemblea è validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche statutarie relative all'adeguamento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore.

Il presidente procede all'esposizione dei motivi, già ben noti agli intervenuti, che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione di quanto sopra riportato. Espone pertanto le ragioni che hanno indotto il consiglio direttivo a proporre l'approvazione di un nuovo testo di statuto, da adottarsi ai fini dell'adeguamento alle disposizioni previste dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), affinché l'associazione possa, ai sensi della predetta normativa, procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta entrato in vigore detto Registro, e conseguentemente assumere la denominazione di associazione "CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ODV - E.T.S."

Il presidente procede pertanto alla lettura del testo dello statuto quale proposto ai fini dell'adeguamento normativo, composto di numero 26 (ventisei) articoli, soffermandosi di volta in volta sulle clausole inerenti:

- la denominazione e la precisazione che l'associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) e che si qualifica come Organizzazione di Volontariato;

- le finalità e le attività di interesse generale;

- le indicazioni di ciò che l'associazione promuove, in particolare la costituzione e la partecipazione attiva all'associazionismo;

- l'ammissione degli associati;

- la composizione, il funzionamento e le competenze degli organi dell'associazione;

- le scritture contabili e di bilancio nonché la trasparenza amministrativa e i libri sociali obbligatori;

- lo Scioglimento dell'associazione.

Il presidente riferisce che, ai sensi dell'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, il Registro Unico sarà operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con le regioni e le province autonome, le quali dovranno individuare la struttura competente che sarà indicata come "Ufficio regionale (o provinciale) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore". Dopo aver dato atto che è tuttora pendente l'operatività del Registro Unico e l'iscrizione al medesimo sarà possibile solo con l'effettiva entrata in vigore dello stesso, il presidente informa che, a tal fine, si è resa necessaria l'introduzione nel proposto testo di statuto dell'articolo

26 (ventisei) portante una clausola transitoria.

Esaurito il proprio intervento il presidente invita l'assemblea alla discussione.

Nessuno prendendo la parola, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'associazione

"CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA ONLUS"

DELIBERA

1) Di adeguare lo statuto dell'associazione alle disposizioni previste dalla normativa introdotta dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), affinché la medesima possa effettuare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta entrato in vigore detto Registro.

2) Di assumere - in conseguenza di detta iscrizione - la denominazione di "CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O ODV - E.T.S.".

3) Di approvare il testo di statuto esposto dal presidente in assemblea, comprensivo della deliberazione sopra assunta e portante le nuove norme di funzionamento dell'associazione.".

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea:

- con il voto contrario di nessun associato;
- con l'astensione di nessun associato;
- con il voto favorevole di ventuno associati e pertanto con idoneo quorum deliberativo ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del vigente statuto.

Il presidente è delegato ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità e resta sin d'ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie affinché l'associazione possa procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta entrato in vigore detto registro.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e cinquanta minuti.

* * *

Previa lettura datane al comparente e sottoscrizione del medesimo e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C" il testo dello statuto come sopra approvato.

Le spese del presente verbale sono a carico dell'associazione.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine.

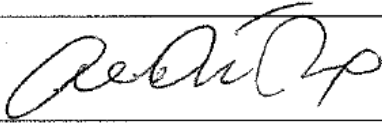
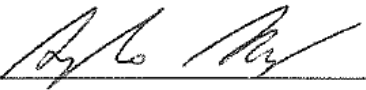
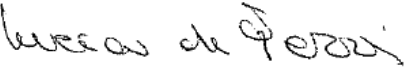
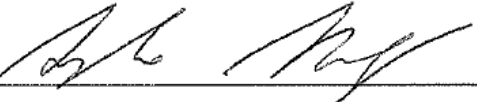
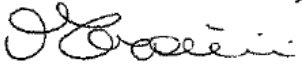
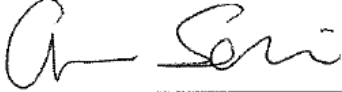
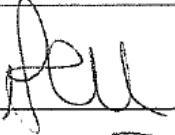
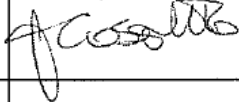
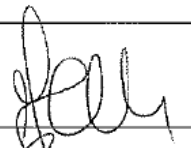
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia a mia personale assistenza e dettatura, e completato a mano di mio pugno, occupa un foglio per pagine tre e fin qui della quarta.

F.TO CARLO ALBERTO ROMANO

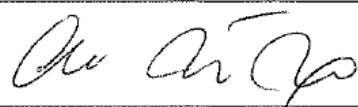
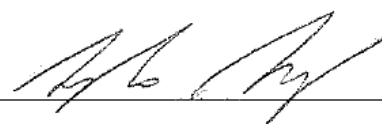
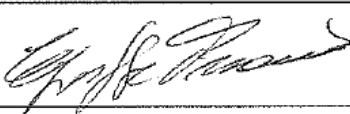
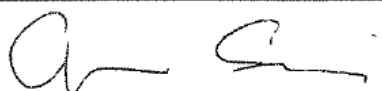
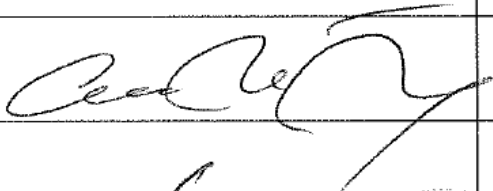
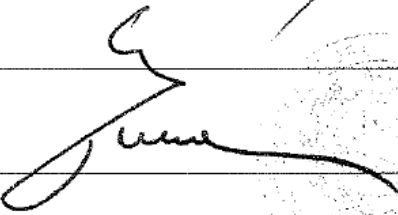
F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.

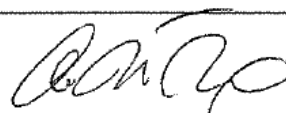
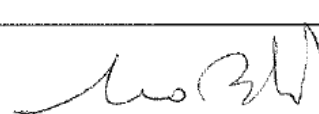
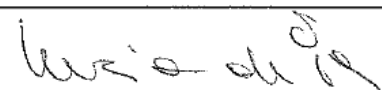
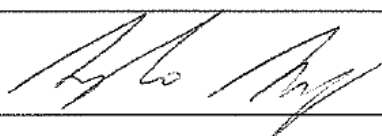
ASSEMBLEA
8 ottobre 2020

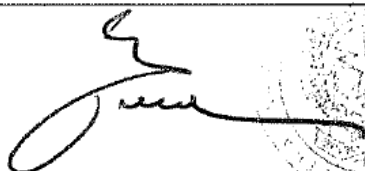
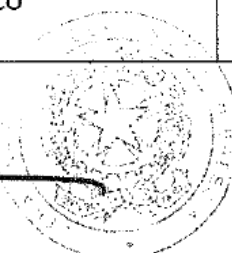
PRESENZE ASSOCIATI

	Associato	IN PROPRIO	PER DELEGA
1	Romano Carlo Alberto		
2	Ravagnani Luisa		
3	Baldi Ivano		
4	Feraboli Gabriella		
5	De Ferrari Lucia		
6	Salata Laura		
7	Masetti Zannini Emanuele		
8	Maiolo Angelo		
9	Trainini Valentina		
10	Sorio Gianluca		
11	Patucelli Fabio		
12	Spagnoli Camilla		
13	Cossetto Fiorella		
14	Spandrio Tomaso		
15	Benedini Marta		

Allegato n. 1 all'atto n. 52 del 16/10/20 di rep. Notaio Enrico Lera

16	Tosi Marzia		
17	Colla Gabriele		
18	Piazzalunga Giulia		
19	Fappani Mario		
20	Stofler Paola		
21	Tanghetti Valter		
22	Spreafico Alessandra		
23	GHISOLFI IRENE		
24	MANELLI FEDERICA		
25	PISANO GIUSEPPE		
26	BRAGAGLIO CLAUDIO		
27	ANGOSCINI ELISA		
28	ROVETTA VIRGINIA		
29	BENTELLI DANIELA		
30			
31			
32			
33			

ASSEMBLEA			
8 ottobre 2020			
PRESENZE CONSIGLIO DIRETTIVO			
	COGNOME E NOME	CARICA	FIRMA
1	Romano Carlo Alberto	Presidente	
2	Ravagnini Luisa	Vice presidente	
3	Baldi Ivano	Consigliere	
4	Feraboli Gabriella	Consigliere	
5	De Ferrari Lucia	Consigliere	
6	Salata Laura	Consigliere	
7	Masetti Zannini Emanuele	Consigliere	
8	Maiolo Angelo	Consigliere	
9	Spreafico Alessandra	Consigliere	
PRESENZE COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI			
1	Bragaglio Claudio	Presidente	
2	Spagnoli Camilla	Sindaco	
3	Angoscini Elisa	Sindaco	



Allegato "C" all'atto n.52.079/16.404 di rep. Notaio Enrico Lera

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata

"CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA

- Organizzazione di volontariato o ODV - E.T.S."

di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo **"CARCERE E TERRITORIO DI BRESCIA - ODV - E.T.S."**.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in BRESCIA (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si pone come finalità generale quella di intervenire nei percorsi di reinserimento sociale di persone in esecuzione penale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- * promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- * alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- * promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

- * promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei di-

ritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere, sostenere e gestire attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto alle tematiche della giustizia penale e delle pene, della vita interna del carcere e del suo rapporto col territorio in conformità ai principi costituzionali ed alle leggi;
- promuovere e coordinare intese interistituzionali, accordi e collaborazioni sulle problematiche carcerarie tra l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le forze politiche, le organizzazioni del privato sociale e del volontariato;
- promuovere e realizzare iniziative che favoriscano l'assistenza socio-sanitaria e la cura della salute fisica e psichica, in particolar modo dei detenuti tossicodipendenti, alcooldipendenti, ammalati e, in considerazione anche delle specifiche esigenze psicologiche e di comunicazione, per i detenuti extracomunitari;
- organizzare e gestire attività sportive, ricreative, formative, culturali, scolastiche e lavorative all'interno del carcere;
- organizzare e promuovere percorsi di formazione professionale e di progetti sperimentali finalizzati all'inserimento lavorativo dei detenuti;
- promuovere la diffusione ed il potenziamento delle misure alternative alla detenzione per un miglior percorso di reinserimento sociale del detenuto al termine della pena;
- promuovere la dignità e la tutela delle persone private della libertà, anche attraverso azioni volte alla piena attuazione della legge di riforma della polizia penitenziaria;
- promuovere reti relazionali tra la comunità locale e il carcere affinché possa favorire un inserimento in reti di relazioni legati a differenti valori (legati agli ambiti affettivi, lavorativi, ricreativi, etc.) con un conseguente aumento delle opportunità di inserimento sociale e di costruzione di percorsi di autonomia per la persona, dando attuazione al principio sancito dall'art.27 della Costituzione riguardante il fine rieducativo della pena;
- organizzare e gestire progetti per avvicinare il territorio ad una idea costruttiva ed innovativa della pena detentiva e delle misure alternative;
- organizzare e gestire una rete di servizi per informare e andare incontro ai bisogni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo una segreteria sociale;
- organizzare e gestire un "housing sociale" rivolto a persone in esecuzione penale o ai loro familiari al fine di favorire il passaggio dalla condizione di reclusione all'inclusione;
- promuovere progetti per la tutela e il recupero della funzione genitoriale delle persone detenute;
- organizzare e gestire progetti di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa, anche attraverso corsi di forma-

zione scolastica e universitaria;

- promuovere progetti di educazione alla legalità nelle scuole superiori della Provincia per sensibilizzare il mondo didattico ai problemi del reinserimento sociale dei condannati;

- organizzare e gestire attività di mediazione sociale in situazioni di conflittualità di vicinato e un'area interna di psicologia anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con i servizi multidisciplinari;

- promuovere e diffondere la cultura e della pratica del volontariato, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento degli operatori volontari;

- promuovere la collaborazione con gli enti presenti nel territorio, sia pubblici, sia privati che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 (trenta) giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'aderente maggiore di età il diritto

to di voto nell'Assemblea.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 – Perdita della qualità di aderente

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l’Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un aderente nominato dall’Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli aderenti.

L’Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l’identità dell’aderente che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All’Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell’Organo di Controllo;
- d) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- f) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- h) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di due aderenti, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due

volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchè sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo può essere nominato anche in composizione monocratica.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

Al di fuori delle predette ipotesi di obbligatorietà, l'Assemblea potrà comunque nominare un Collegio di Revisori composto da tre membri, che durano in carica tre esercizi, attribuendo al medesimo il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

F.TO CARLO ALBERTO ROMANO

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.